

OGGETTO

NOVITÀ IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE E ANNULLAMENTO DEI RUOLI (C.d. “ROTTAMAZIONE TER”)

AGGIORNAMENTO

30 NOVEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 3 D.L. 23.10.2018 N. 119 (“COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019”)
ART. 1 DL 16.10.2017 n. 148 CONVERTITO IN LEGGE 4.12.2017 n. 172;
ART. 6 DL 22.10.2016 n. 193 CONV CONVERTITO IN LEGGE L. 1.12.2016 n. 225;
ART. 30, comma 1, D.P.R. 29.09.1973, N. 602;

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
RISCOSSIONE
DEFINIZIONE AGEVOLATA

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
002
101

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 35/2018 – NOVITÀ IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
CIRCOLARE N. 80/2016 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI - ROTTAMAZIONE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”.

Il DL 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, giorno successivo alla sua pubblicazione, sebbene, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Tale decreto ha introdotto importanti novità in materia di rottamazione dei ruoli, disciplinate rispettivamente negli artt. 3, 4 e 5 dello stesso. In particolare, l’art. 3 del citato decreto (re)introduce la procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nell’intervallo temporale dall’1.1.2000 al 31.12.2017, consentendo il pagamento dei debiti ivi contenuti al netto delle sanzioni, degli interessi di mora delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.

Di seguito si analizzano le novità in materia di “rottamazione dei ruoli” contenute nel suddetto DL 119/2018, precisando, in ogni caso che lo stesso è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

REQUISITI DELLA SANATORIA

Per le “rottamazioni dei ruoli” previste dagli artt. 3 e 5 del DL 23.10.2018 n. 119, se sussistono i requisiti indicati dalla norma, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2019, beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative, principalmente di natura contributiva e tributaria.

La nuova rottamazione è fruibile altresì dai contribuenti che, pur avendo aderito alle precedenti rottamazioni, non hanno perfezionato la procedura e intendono adesso accedere alla definizione secondo le nuove regole.

Al fine di beneficiare della nuova rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, sono necessarie le seguenti condizioni:

- si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal DL 119/2018 stesso;
- i carichi devono essere stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) dall’1.1.2000 al 31.12.2017;
- i debitori con carichi affidati dal 2000 al 2016 che, non avendo presentato la domanda entro il 21.4.2017, sono stati riammessi previa domanda presentata entro il 15.5.2018 ed hanno pagato entro il 31.7.2018 le rate scadute al 31.12.2016 relative a pregressi piani di rateazione, nonché i debitori con carichi affidati dall’1.1.2017 al 30.9.2017 che hanno presentato la domanda entro il 15.5.2018 senza poi pagare tutte o alcune rate, per poter beneficiare della presente rottamazione devono pagare le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7.12.2018 in unica soluzione;
- se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il giudice, dietro presentazione della domanda, sospende il giudizio.

Rientrano nella rottamazione, con le esclusioni di cui si dirà, tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017; siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo. Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico.

Rispetto alla precedente versione, ossia quella contenuta nella L. 172/2017 (c.d. rottamazione-bis), la nuova definizione delle cartelle di pagamento non prevede come causa di esclusione la presenza di una precedente domanda di definizione agevolata, presentata dal medesimo contribuente.

Sul tale questione si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, L. 172/2017, tra le condizioni di ammissione era prevista l’esistenza di debiti affidati agli agenti della riscossione, dal 2000 al 2016, e l’assenza di una precedente richiesta di definizione agevolata, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016. In altri termini, la presentazione della domanda di rottamazione (prima versione), secondo le disposizioni di cui al D.L.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 70/2018

PAGINA

3/7

193/2016, pregiudicava la presentazione dell'ulteriore domanda di rottamazione, di cui alla L. 172/2017 (c.d. rottamazione-bis).

Oggi, invece, l'articolo 3, comma 25, D.L. 119/2018 non subordina l'accesso alla nuova definizione delle cartelle di pagamento all'assenza di precedenti richieste di rottamazione.

Rottamazione-bis L.172/2017		Rottamazione-ter L.172/2017	
Presenza di precedente richiesta di rottamazione		Presenza di precedente richiesta di rottamazione	
SI	NO	SI	NO
Accesso alla rottamazione bis precluso	Accesso alla rottamazione bis ammesso	Accesso alla rottamazione ter ammesso	

ESCLUSIONI

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione. Si tratta dei seguenti casi:

- ◆ Somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione Europea;
- ◆ Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- ◆ Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- ◆ Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive e/o relative ai premi dovuti agli enti previdenziali (si pensi alle sanzioni Antitrust, CONSOB, Banca d'Italia, al lavoro nero, al riciclaggio, alle sanzioni valutarie e così via);
- ◆ Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada: per esse, la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/81).

BENEFICI DERIVANTI DALLA SANATORIA

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

- * di qualsiasi sanzione amministrativa di natura tributaria o contributiva;
- * degli interessi di mora, quindi unicamente degli interessi applicati dall'agente della riscossione se il debitore non ha onorato il debito nei termini a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento.

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora, come da ritardata iscrizione a ruolo, irrogato unitamente agli avvisi di accertamento. Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi effettivamente da corrispondere (quindi non sulle sanzioni amministrative).

ROTTAMAZIONE – TER (PROCEDURA)

I debitori che non hanno mai presentato domanda di rottamazione, possono beneficiare della nuova rottamazione di cui al DL 119/2018 senza condizioni particolari.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 70/2018

PAGINA

4/7

Nello specifico, ai fini della definizione l'iter procedurale da seguire è il seguente:

- 1) Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersene presentando l'istanza entro 30.4.2019 con l'apposito mod. DA-2018, tale modello va presentato:
 - ⇒ direttamente allo sportello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
 - ⇒ Ovvero, tramite PEC utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica nello stesso riportati. In tal caso dovrà essere allegata una copia del documento di identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.
- 2) L'Agenzia delle Entrate-Riscossione:
 - ⇒ fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli / area riservata del sito internet
 - ⇒ entro il **30.6.2019**, comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza delle stesse.
- 3) Il soggetto interessato deve effettuare il pagamento delle somme dovute:
 - ⇒ in un'unica soluzione entro il 31.7.2019
 - ⇒ ovvero, in un massimo di 10 rate semestrali di pari importo con scadenza rispettivamente al 31.7 e al 30.11 di ciascun anno con prima rata da pagare al 31.7.2019. Sulle stesse sono dovuti, a decorrere dal 1.8.2019, gli interessi del 2% annuo.

Il pagamento è eseguibile:

- ✓ tramite domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato dal debitore nella domanda;
- ✓ oppure mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- ✓ oppure presso gli uffici dell'agente della riscossione, anche mediante compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.

ROTTAMAZIONE – TER E DEFINIZIONE EX DL N. 148/2017 (PROCEDURA)

Come accennato, i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, prevista dal DL 16.10.2017 n. 148 convertito in L. 4.12.2017 n. 172 (c.d. "rottamazione-bis"), possono usufruire della "rottamazione-ter" a condizione che provvedano, entro il termine differito al **7.12.2018**, all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Nello specifico, ai fini della definizione l'iter procedurale da seguire è il seguente:

- 1) Il soggetto interessato non è tenuto a presentare una nuova domanda di ammissione, tuttavia deve effettuare, entro il termine differito al **7.12.2018**, l'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, al fine di usufruire del differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto.

- 2) L'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il **30.6.2019**, invia al debitore un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze.
- 3) Il soggetto interessato deve effettuare i predetti versamenti:
 - ⇒ in 10 rate semestrali di pari importo con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019. Sulle singole rate sono dovuti, dall'1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.
 - ⇒ Ovvero, in un'unica soluzione entro il 31.7.2019.

La disposizione in esame interessa, nello specifico, i soggetti che hanno usufruito, a seguito della presentazione della domanda entro il 15.5.2018:

- della (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016:
 - ◆ per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata. Ai fini della riammissione, le rate scadute dovevano essere versate entro il 31.7.2018;
 - ◆ per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017. Le somme dovute per la riammissione dovevano essere versate in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%);
- della c.d. "rottamazione-bis", ossia della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017, per la quale era disposto il versamento delle somme in unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate (luglio / settembre / ottobre / novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna).

STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1000,00 EURO

Con l'art. 3 del DL 119/2018 è stato previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010, di importo residuo fino a 1.000,00 euro, che risultino non pagati al 24.10.2018.

Per il perfezionamento dell'annullamento:

- non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
- l'agente della riscossione avrà tempo fino al 31.12.2018 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dal 24.10.2018, data di entrata in vigore della norma.

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli "agenti della riscossione", si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia SPA (considerato agente della riscossione dall'art. 3 del DL 203/2005). Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all'albo dell'art. 53 del D.lgs. 446/97.

Sono, inoltre, escluse dall'annullamento automatico:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 70/2018

PAGINA

6/7

- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- l'IVA riscossa all'importazione.

Per quanto riguarda l'importo del debito residuo fino a 1.000,00 euro, esso deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, determinato al 24.10.2018. La norma parla di debito residuo, quindi rientrano anche ruoli originariamente di importo maggiore se, al 24.10.2018, si rispetta il limite di 1.000,00 euro (si pensi, ad esempio, ad una intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti da sentenze).

Inoltre, siccome la norma fa riferimento all'affidamento del carico, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI RISORSE PROPRIE DELL'UE E IVA ALL'IMPORTAZIONE

Da ultimo, si fa presente che possono essere definiti anche i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e dell'IVA riscossa all'importazione, presentando entro il 30.4.2019 il mod. DA-2018-D.

A tal fine risultano applicabili i termini e le modalità previste per la c.d. "rottamazione-ter", con le seguenti eccezioni:

- a) il debitore è tenuto a corrispondere, oltre a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese, gli interessi di mora dall'1.5.2016 al 31.7.2019, nonché gli interessi nella misura del 2% annuo dall'1.8.2019;
- b) l'Agente della riscossione comunica al debitore entro il 31.7.2019 quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse;
- c) è fissato al 30.9.2019 il termine di pagamento della prima rata / unica soluzione. La seconda rata è dovuta entro il 30.11.2019; le restanti rate devono essere corrisposte entro il 31.7 e 30.11 di ciascun anno successivo;
- d) relativamente alle risorse proprie tradizionali UE non è consentita la compensazione con i crediti maturati nei confronti della P.A..

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

La presentazione della domanda produce gli effetti di seguito individuati:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 70/2018

PAGINA

7/7

- MISURE CAUTELARI: Ai sensi dell'art. 6 co. 5 del DL 22.10.2016 n. 193, in merito ai carichi definibili, l'Agente della Riscossione, come effetto della domanda, non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche, ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73. Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione dell'istanza.
- AZIONI ESECUTIVE: Presentata la domanda di sanatoria, non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo avviate, "a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati".
- TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA: Nel momento in cui è stata presentata la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.
- DURC, CERTIFICATI DI REGOLARITÀ FISCALE E RIMBORSI: Si ritiene che la presentazione della domanda di rottamazione determini il rilascio del DURC. Tale documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata del piano di dilazione. Inoltre, la domanda di rottamazione dovrebbe essere condizione sufficiente sia per l'erogazione dei rimborsi (che non possono essere oggetto di fermo) sia per l'ottenimento dei certificati di regolarità fiscale, anche ai fini della partecipazione a gare di appalto. Ove il debitore decada dalla rottamazione, il certificato viene revocato e potrà essere disposto il fermo dei rimborsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 472/97.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica al fine di beneficiare della definizione agevolata, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della domanda alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI